



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

PARERE 125.11.09 (prot. 12701 dell'11.8.09)

OGGETTO : Gruppi di azione locale ex art. 62 Reg. (CE) 1698/2005 e PSR 2007/2013
– Forme societarie adottabili

Il Programma di sviluppo rurale 2007/2013 licenziato dalla Regione Siciliana dispone al par. 5.3.4, con riferimento alle caratteristiche dei Gruppi di azione locale, che “in ogni caso deve trattarsi di strutture legalmente costituite e riconosciute e senza scopo di lucro”.

Dette organizzazioni possono assumere la forma della società consortile ex art. 2615 ter che, nel perseguire lo scopo di cui all'art. 2602, nell'atto costitutivo e nello statuto espressamente escluda la presenza di uno scopo di lucro e vieti, comunque, la divisione degli utili tra i soci.

Le società consortili ex art. 2615 ter c.c. si qualificano come tali perché assumono come oggetto gli scopi indicati nell'art. 2602. Dette società si caratterizzano sul piano della causa, per il fatto di perseguire una funzione consortile, e si contrappongono perciò alle società lucrative, ancorchè ne utilizzino le forme organizzative tipiche.

Art. 2615 ter c.c.

Voci : Ente pubblico e privato

Redattore : Dott. Buttafuoco

V: Dir. Pos. 3

